

CONVENZIONE

TRA

Il Comune di Lenola (C.F. 81003310596) con sede a Lenola (LT) alla Via Municipio n. 8, legalmente rappresentato dal Responsabile dell'Area Affari Generali, Demografici e Scolastico – Educativi, Dott.ssa Sara Cuomo (C.F. CMUSRA89P48H501D), nata a Roma (RM) il 08/09/1989 e residente a Sperlonga (LT) alla Via Itaca n. 709

E

la Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Fondi – Via Arnale Rosso - Fondi (LT), Partita IVA 02746960596 - Codice Fiscale 02746960596, legalmente rappresentata dal Presidente di Comitato Sig.ra Carnevale Arianna nata a Terracina il 11/05/1986 e residente a Monte San Biagio in Via Madonna della Ripa n. 43 – c.f.CRNRNN86E51L120P

PREMESSO CHE

- nel nostro territorio opera una sede della Croce Rossa Italiana.

La Croce Rossa Italiana è ufficialmente riconosciuta dalla Repubblica Italiana con il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 quale Società volontaria di soccorso ed assistenza, ausiliaria dei poteri pubblici in campo umanitario, in conformità alle Convenzioni di Ginevra ed ai successivi Protocolli aggiuntivi, e quale unica Società Nazionale della Croce Rossa autorizzata ad esplicare le sue attività sul territorio italiano.

La Croce Rossa Italiana gode, nei confronti dei poteri pubblici, di un'autonomia tale da permetterle di adempiere alla propria missione e di agire in ogni circostanza secondo i Principi Fondamentali del Movimento (brevemente: "Principi Fondamentali").

I poteri pubblici rispettano in ogni circostanza l'osservanza della Croce Rossa Italiana ai Principi Fondamentali.

La Croce Rossa Italiana è persona giuridica di diritto privato ai sensi del Libro Primo, titolo II, capo II del codice civile ed è iscritta di diritto nel registro nazionale, nonché nei registri regionali e provinciali delle associazioni di promozione sociale, applicandosi ad essa, per quanto non diversamente disposto, la legge 7 dicembre 2000, n.383. Sono fatte salve le norme di cui al Dlgs. 15 marzo 2010, n. 66 e al DPR 15 marzo 2010 n. 90 che disciplinano l'espletamento dei compiti propri dei Corpi C.R.I. Ausiliari delle Forze Armate (brevemente: "Corpi Ausiliari").

La Croce Rossa Italiana è un'associazione di interesse pubblico, istituita senza limiti di tempo, con sede in Roma.

La Croce Rossa Italiana è posta sotto l'alto Patronato del Presidente della Repubblica.

L'obiettivo principale della Croce Rossa Italiana è quello di prevenire ed alleviare la sofferenza in maniera imparziale, senza distinzione di nazionalità, razza, sesso, credo religioso, lingua, classe sociale o opinione politica, contribuendo al mantenimento e alla promozione della dignità umana e di una cultura della non violenza e della pace.

Per raggiungere questo obiettivo la Croce Rossa Italiana si propone in particolare di:

- a) intervenire in caso di conflitto armato e, in tempo di pace, prepararsi ad intervenire in tutti i campi previsti dalle Convenzioni di Ginevra e dai Protocolli aggiuntivi ed in favore di tutte le vittime di guerre o di gravi crisi internazionali, siano esse civili che militari;
- b) tutelare la salute, prevenire le malattie ed alleviare le sofferenze;
- c) formare la popolazione alla prevenzione dei danni causati da disastri di qualsiasi natura, predisponendo le attività a tal fine necessarie, nei modi e forme stabilite dalla legge e dai programmi nazionali o locali;

- d) proteggere e soccorrere le persone coinvolte in incidenti o colpite da catastrofi, calamità, conflitti sociali, malattie, epidemie o altre situazioni di pericolo collettivo;
- e) operare nel campo dei servizi alla persona, ovvero nelle attività che hanno l'obiettivo di assicurare ai soggetti alle famiglie un sistema integrato di interventi, di promuovere azioni per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, di prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di bisogno individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali, condizioni di non autonomia;
- f) promuovere e collaborare in azioni di solidarietà, di cooperazione allo sviluppo e rivolte al benessere sociale in generale e di servizio assistenziale o sociale, con particolare attenzione a gruppi o individui con difficoltà di integrazione sociale;
- g) promuovere i Principi Fondamentali del Movimento e quelli del diritto internazionale umanitario allo scopo di diffondere gli ideali umanitari tra la popolazione;
- h) promuovere la partecipazione di bambini e giovani alle attività della Croce Rossa;
- i) assumere, formare ed assegnare il personale necessario all'adempimento delle proprie responsabilità;
- j) cooperare con i poteri pubblici per garantire il rispetto del diritto internazionale umanitario e proteggere gli emblemi della croce rossa e della mezzaluna rossa.

La Croce Rossa Italiana ispira la sua attività ai Principi Fondamentali ed ai Valori Umanitari del Movimento e la fonda sull'analisi delle necessità e delle vulnerabilità delle comunità quotidianamente servite dall'Associazione.

L'attività della Croce Rossa Italiana è periodicamente verificata e adattata sulla base delle esigenze del territorio, delle vulnerabilità locali, nazionali ed internazionali nonché delle intervenute variazioni di strategia da parte degli organi del Movimento.

La Croce Rossa Italiana, ai sensi dell'articolo 1 comma 4 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, è autorizzata ad esercitare le seguenti attività d'interesse pubblico:

- a) organizzare una rete di volontariato sempre attiva per assicurare allo Stato Italiano l'applicazione, per quanto di competenza, delle Convenzioni di Ginevra, dei successivi Protocolli aggiuntivi e delle risoluzioni internazionali, nonché il supporto di attività ricomprese nel servizio nazionale di protezione civile;
- b) organizzare e svolgere, in tempo di pace e in conformità a quanto previsto dalle vigenti convenzioni e risoluzioni internazionali, servizi di assistenza sociale e di soccorso sanitario in favore di popolazioni, anche straniere, in occasione di calamità e di situazioni di emergenza, di rilievo locale, regionale, nazionale e internazionale;
- c) svolgere attività umanitarie presso i centri per l'identificazione e l'espulsione di immigrati stranieri, nonché gestire i predetti centri e quelli per l'accoglienza degli immigrati ed in particolare dei richiedenti asilo;
- d) svolgere in tempo di conflitto armato il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati, dei dispersi, dei profughi, dei deportati e rifugiati e, in tempo di pace, il servizio di ricerca delle persone scomparse in ausilio alle forze dell'ordine;
- e) svolgere attività ausiliaria dei pubblici poteri, in Italia e all'estero, sentito il Ministro degli affari esteri nonché il Ministero della difesa in caso di impieghi di carattere ausiliario delle Forze Armate, secondo le regole determinate dal Movimento;
- f) agire quale struttura operativa del servizio nazionale di protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- g) promuovere e diffondere, nel rispetto della normativa vigente, l'educazione sanitaria, la cultura della protezione civile e dell'assistenza alle persone;

- h) realizzare interventi di cooperazione allo sviluppo in Paesi esteri, d'intesa ed in raccordo con il Ministero degli affari esteri e con gli uffici del Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione;
- i) collaborare con i componenti del Movimento in attività di sostegno alle popolazioni estere oggetto di rilevante vulnerabilità;
- j) svolgere attività di advocacy e diplomazia umanitaria, così come intese dalle convenzioni e risoluzioni degli organi internazionali della Croce rossa;
- k) svolgere attività con i più giovani ed in favore dei più giovani, anche attraverso attività formative presso le scuole di ogni ordine e grado;
- l) diffondere e promuovere i principi e gli istituti del diritto internazionale umanitario nonché i principi umanitari ai quali si ispira il Movimento;
- m) promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale e della cultura della donazione di sangue, organi e tessuti tra la popolazione, effettuare la raccolta ed organizzare i donatori volontari, nel rispetto della normativa vigente e delle norme statutarie;
- n) svolgere, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 3 aprile 2001, n. 120, e successive modificazioni, nell'ambito della programmazione regionale ed in conformità alle disposizioni emanate dalle regioni, attività di formazione per il personale non sanitario e per il personale civile all'uso di dispositivi salvavita in sede extraospedaliera e rilasciare le relative certificazioni di idoneità all'uso;
- o) svolgere, nell'ambito della programmazione regionale ed in conformità alle disposizioni emanate dalle Regioni, attività di formazione professionale, di formazione sociale, sanitaria e socio-sanitaria, anche a favore delle altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile.

Come da Statuto, la Croce Rossa Italiana, per lo svolgimento di attività sanitarie e socio sanitarie, ivi compresi il servizio di pronto soccorso e trasporto infermi per il Servizio sanitario nazionale, i soccorsi speciali ed il servizio psicosociale, nonché per le attività sociali e dei servizi alla persona può sottoscrivere convenzioni con pubbliche amministrazioni, partecipare a gare indette da pubbliche amministrazioni e sottoscrivere i relativi contratti.

La Croce Rossa Italiana può altresì svolgere attività di formazione, sia interna che esterna, in qualità di agenzia riconosciuta a livello nazionale, anche mediante la stipula di convenzioni con lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, le strutture del Servizio sanitario nazionale, le università ed altri enti pubblici o privati.

Come previsto dal decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 stipulano convenzioni prioritariamente con l'Associazione.

La Croce Rossa Italiana e gli organi territoriali di cui al successivo articolo 20 possono usufruire dell'erogazione di fondi per attività di volontariato, compresi quelli derivanti dalla donazione del 5 per mille di cui alla normativa vigente, nonché per la protezione civile territoriale.

La Croce Rossa Italiana è inoltre autorizzata a presentare progetti e a concorrere ai finanziamenti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di cooperazione internazionale.

- Che il Comune di Lenola attesta la natura dell'Associazione, il suo radicamento nel territorio, l'opera concreta di intervento nelle situazioni di urgenza – emergenza, nell'espletamento di servizi assistenziali e nella promozione di iniziative formative, intende riconoscere e valorizzare tale presenza.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 OGGETTO

La presente Convenzione è stipulata nel quadro di una integrazione e potenziamento dell'offerta di interventi assistenziali a favore dei cittadini e delle famiglie di Lenola che sono particolarmente in difficoltà nell'accesso ai servizi sanitari e sociali. La convenzione ha altresì lo scopo di identificare forme di collaborazione e sostegno da parte del Comune ai compiti istituzionali della Croce Rossa.

ART. 2 TARIFFE

La Croce Rossa – Comitato Locale di Fondi – si impegna ad organizzare o mantenere e potenziare, ove presente, sul territorio un servizio di trasporto a tariffe concordate per i cittadini residenti a Lenola. Quota totale a carico del Comune per un importo annuo pari a €2.000,00 per i servizi sotto elencati:

2.1. SERVIZIO RICHIESTO DALL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE

- a) Trasporti per ricoveri, dimissioni, visite – parere, esecuzione esami specialistici e prestazioni sanitarie, acarico del Servizio Sanitario Nazionale o in regime di libera professione, verso strutture sanitarie pubbliche o convenzionate site nei paesi limitrofi entro un raggio di 100 Km., oltre il quale si applica un costo di € 0,75 a km., a carico dell'utente.

Per tutte le destinazioni si applica un supplemento per fermo macchina, trascorsa un'ora e mezza (90 minuti) di attesa presso la struttura di destinazione, di € 10,00 orarie anziché di € 20,00 come previsto da Atto dispositivo del Presidente per Comuni non in regime di convenzione, a carico dell'utente.

Non si applicano riduzioni di tariffe nel caso di trasporto contemporaneo di più utenti e, come già evidenziato, supplementi per fermo macchina e chilometri oltre convenzione debbono intendersi a carico dei richiedenti il servizio.

2.2. ASSISTENZA A MANIFESTAZIONI, FIERE, INCONTRI SPORTIVI

- b) Il Servizio organizzato e richiesto dal Comune è gratuito.
- c) Il Servizio richiesto da associazioni appartenenti al comune e con patrocinio dello stesso è gratuito, solo se non è prevista somministrazione di cibi e bevande a titolo oneroso, fatta eccezione dei sanitari a bordo che devono essere retribuiti o forniti dall'Associazione organizzatrice.
- d) Ad eventuali spostamenti dei mezzi messi a disposizione per l'Assistenza verrà applicato un supplemento di €1.00 a Km superato il raggio di 20 Km. Inoltre, verrà applicato un ulteriore supplemento per fermo macchina, trascorsa un'ora e mezza (90 minuti) di attesa presso la struttura di destinazione, di € 10,00 orarie anziché di €20,00 come previsto da Atto dispositivo del Presidente per Comuni non in regime di convenzione.

ART. 3 SVOLGIMENTO CONTEMPORANEO DI SERVIZI

È impegno comune del Comune e della C.R.I. far sì che si possano conciliare più servizi durante la giornata, intervenendo anche direttamente sulle strutture eroganti la prestazione per richiedere variazioni di orari e di giorni.

In caso di impossibilità, sarà possibile subappaltare i servizi ad altre unità C.R.I.

ART. 4 UTILIZZO STRUTTURE

È facoltà della C.R.I. richiedere e del Comune di Lenola concedere, compatibilmente con le ordinarie attività, l'utilizzo gratuito di strutture e servizi pubblici per lo svolgimento di attività formative ed istituzionali dell'Associazione.

ART. 5 PAGAMENTO QUOTA DEL COMUNE

La quota a carico del Comune riveste la natura di partecipazione alla spesa. La liquidazione dovrà avvenire in due rate pari al 50%, la prima entro il 30 novembre e la seconda entro il 30 giugno, mediante bonifico presso il Conto del Comitato Locale di Fondi, presso BANCA POPOLARE DI FONDI-Filiale di Fondi codice IBAN IT 42E0529673974CC0190007399.

ART. 6 DURATA DELLA CONVENZIONE - RECESSO

La presente convenzione ha durata dal 04.07.2019 e terminerà il 04.07.2021.

È facoltà delle parti recedere dalla stessa, così come proporre modifiche, con preavviso scritto mediante lettera raccomandata, almeno 60 giorni prima, fermo restando l'ART. 2 (TARIFFE "Quota a carico del Comune").

ART. 7 NORME FINALI

Per quanto non diversamente disposto e concordato, i rapporti reciproci saranno regolati dalle disposizioni normative e regolamentari dell'ordinamento giuridico generale.

ART. 8 FORO COMPETENTE

Le parti che hanno sottoscritto il presente atto, stabiliscono che, per ogni eventuale o futura controversia derivante dal presente accordo, o connesse allo stesso, è competente il foro di Latina.

IL RESPONSABILE DEL COMUNE

Dott.ssa Sara Cuomo

IL PRESIDENTE DEL COMITATO LOCALE

Sig.ra Carnevale Arianna
